

*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
(Serie speciale "Concorsi ed esami"
n. 7 del 27 gennaio 2004)*

SENATO DELLA REPUBBLICA

AVVISO DI CONCORSO

A VENTI POSTI DI CONSIGLIERE PARLAMENTARE DI PRIMA FASCIA

ART. 1

Posti messi a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per esami, a venti posti di Consigliere parlamentare di prima fascia, con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal T.U. e dalle deliberazioni del Consiglio di Presidenza vigenti in materia.
2. E' stabilita ai sensi dell'art. 13, comma 1, del T.U., la riserva di due posti per i dipendenti delle carriere degli Stenografi e Segretari parlamentari di seconda fascia che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei, fermi i requisiti per l'ammissione di cui all'art. 2. Ai fini della riserva i requisiti devono essere posseduti alla data dell'ultimo giorno utile per la spedizione delle domande.
3. Per i candidati classificatisi *ex aequo* si rinvia all'art. 2, comma 7, del Reg. conc. I candidati sono tenuti, a pena di decadenza, a presentare i titoli di preferenza e a richiederne in modo espresso la valutazione, entro il giorno in cui si sostengono le prove orali e tecniche.
4. È sempre in facoltà dell'Amministrazione adibire il personale così assunto a tutti i Servizi ed Uffici del Senato.

ART. 2

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:
 - a) siano cittadini italiani;
 - b) abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
 - c) siano in possesso del diploma di laurea, conseguito con una votazione non inferiore a 110/110 o equivalente - nell'ambito dell'ordinamento previgente alla riforma universitaria -, ovvero siano in possesso di laurea specialistica, conseguita con una votazione non inferiore a 110/110 o equivalente. Il predetto titolo, ove conseguito all'estero, deve essere stato dichiarato

- equipollente alla menzionata laurea dall'autorità italiana competente; dalla dichiarazione di equipollenza deve risultare, altresì, a quale votazione prevista per la laurea medesima equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio conseguito all'estero;
- d) abbiano un'età non inferiore a 18 anni e non superiore a 40 anni (ovvero 45 se dipendenti di ruolo del Senato);
 - e) abbiano l'idoneità fisica all'impiego.
2. I requisiti di cui al comma precedente e di cui all'art. 1, comma 2, debbono essere posseduti alla data dell'ultimo giorno utile per la spedizione delle domande.
 3. L'Amministrazione si riserva di provvedere anche d'ufficio all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque momento della procedura di concorso la presentazione dei documenti probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.

ART. 3

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta, a pena di irricevibilità, alternativamente:
 - a) sull'apposito modulo (riportato in allegato) o sulla fotocopia di questo;
 - b) sulla copia stampabile dal sito *Internet* del Senato della Repubblica (<http://www.senato.it/info/concorsi/indice.htm>).
2. La domanda, redatta secondo una delle modalità indicate al comma 1, deve essere spedita al Servizio del Personale del Senato della Repubblica – Codice A1 – (via Giustiniani, n. 11 – 00186 ROMA), a pena di irricevibilità, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, esclusivamente e sempre a pena di irricevibilità, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso di ricevimento (a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante). La domanda deve comunque pervenire al Servizio del Personale del Senato, a pena di irricevibilità, entro 60 giorni dalla predetta data di pubblicazione del presente avviso (a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale ricevente).
3. La domanda deve essere redatta, a pena di irricevibilità, a penna ovvero con apparecchiatura di stampa elettronica o meccanica.
4. I candidati sono tenuti a comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso di ricevimento, qualunque cambiamento del proprio recapito. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di documentazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata ovvero tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata ovvero della posta celere.

5. Nella domanda che, a pena di irricevibilità, deve essere redatta e inviata con le modalità sopraindicate, nonché firmata in maniera autografa ed in originale, i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, anche penale:
 - a) le generalità e la residenza;
 - b) la data e il luogo di nascita;
 - c) il possesso della cittadinanza italiana;
 - d) il godimento dei diritti civili e politici;
 - e) il possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
 - f) il possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), allegando – a pena di esclusione – qualora i titoli di studio siano stati conseguiti all'estero, le prescritte dichiarazioni di equipollenza;
 - g) se risultino a loro carico condanne penali, indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui siano state pronunciate (questa dichiarazione deve essere effettuata anche se siano stati concessi: amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, sospensione della pena, beneficio della non menzione, ecc.);
 - h) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico, indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui è avviato il procedimento;
 - i) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
 - l) il proprio recapito ai fini delle comunicazioni relative al concorso.
6. Nella domanda i candidati devono inoltre indicare:
 - a) il tema - scelto tra i seguenti: diritto comunitario o politica economica - oggetto della prova scritta di cui all'art. 11, comma 1, lettera c);
 - b) la lingua – scelta tra le seguenti: inglese o francese – nella quale intendono sostenere la prova scritta e la prova orale obbligatoria di lingua straniera;
 - c) le lingue – scelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco o spagnolo, ad esclusione di quella indicata per la prova scritta e la prova orale obbligatoria di lingua straniera – nelle quali intendono sostenere la prova orale facoltativa di lingua straniera;
 - d) gli estremi del documento legale di identità di cui sono provvisti.
7. Non è ammesso il riferimento a documenti presentati altrove o alla stessa Amministrazione del Senato per altri fini.
8. Nella domanda i candidati devono dichiarare di essere consapevoli che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Nella domanda i candidati devono dichiarare, altresì, di essere consapevoli che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

ART. 4

Irricevibilità delle domande

1. Non sono prese in considerazione:

- a) le domande non redatte secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1; sono irricevibili le domande non redatte sull'apposito modulo o sulla fotocopia di questo, ovvero sulla copia stampabile dal sito *Internet* del Senato della Repubblica;
- b) le domande non inviate secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2; sono irricevibili le domande non spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso di ricevimento;
- c) le domande non firmate dal candidato in maniera autografa ed in originale;
- d) le domande non redatte secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 3; sono irricevibili le domande redatte a matita o in un qualsiasi altro modo diverso da quello prescritto;
- e) le domande spedite oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*;
- f) le domande pervenute oltre il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 5

Cause di esclusione dal concorso

- 1. I candidati che non siano in possesso di tutti i requisiti richiesti o le cui domande presentino irregolarità sono esclusi dal concorso con decreto del Presidente del Senato della Repubblica.
- 2. Sono esclusi dal concorso i candidati:
 - a) che non siano cittadini italiani;
 - b) che non abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
 - c) che non siano in possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera c);
 - d) che non siano in possesso delle dichiarazioni di equipollenza, rilasciate dalle competenti autorità italiane, dei titoli di studio conseguiti all'estero con la laurea di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), da cui deve risultare, altresì, a quale dei giudizi o delle votazioni previsti per la suddetta laurea equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio conseguito all'estero;
 - e) che abbiano un'età inferiore a 18 anni o superiore a 40 anni (ovvero 45 se dipendenti di ruolo del Senato);
 - f) che non abbiano l'idoneità fisica all'impiego;
 - g) che non abbiano allegato alla domanda le prescritte dichiarazioni di equipollenza per i titoli di studio conseguiti all'estero, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c);
 - h) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c);
 - i) che non abbiano indicato nella domanda il possesso della cittadinanza italiana;
 - l) che non abbiano indicato nella domanda il godimento dei diritti civili e politici;

- m) che non abbiano indicato nella domanda il possesso dell'idoneità fisica all'impiego.
3. I candidati che si avvedessero di aver omesso, totalmente o in modo parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte, ovvero non abbiano allegato tutti i documenti richiesti dal bando, possono integrare le domande di partecipazione al concorso. Le predette integrazioni sono prese in considerazione soltanto qualora siano spedite entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* e pervengano entro il termine di 60 giorni dalla medesima data.
 4. Oltre la data di scadenza dei suddetti termini, non è ammessa la regolarizzazione delle domande stesse da parte dei candidati che abbiano omesso, totalmente o in modo parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte ovvero non abbiano allegato tutti i documenti richiesti dal bando. La medesima disposizione si estende alle dichiarazioni ed alle allegazioni di cui all'articolo 3, commi 7 e 8, del presente bando.
 5. I termini per la presentazione della domanda sono perentori. Nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale, e se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. I giorni festivi si computano nel termine.
 6. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione del Senato può disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura di concorso ove venga accertata la mancanza di tali requisiti alla data di scadenza del termine per la spedizione delle domande di partecipazione.

ART. 6

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata con successivo decreto, ai sensi dell'art. 3 Reg. conc.
2. La Commissione può aggregare esaminatori esperti per le prove di lingua e per le prove tecniche.
3. Per la correzione delle prove scritte, la Commissione esaminatrice può articolarsi in Sottocommissioni.

ART. 7

Diario delle prove scritte

1. Nella *Gazzetta Ufficiale* (Serie Speciale "Concorsi ed esami") del 20 aprile 2004 viene data comunicazione del diario delle prove scritte. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.

2. Nella suddetta *Gazzetta Ufficiale* può essere data comunicazione della nuova data di pubblicazione del diario delle prove scritte, in caso di eventuale rinvio.
3. I candidati che non abbiano ricevuto da parte dell'Amministrazione del Senato della Repubblica alcuna comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso o invito, per sostenere le suddette prove, all'indirizzo indicato, nel giorno e nell'ora specificati nella citata *Gazzetta Ufficiale* del 20 aprile 2004, muniti:
 - a) del documento legale di identità indicato nella domanda;
 - b) dell'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale è stata spedita la domanda di partecipazione.
4. Qualora, per causa di forza maggiore, non possano svolgersi una o più sessioni d'esame, il Presidente della Commissione esaminatrice stabilisce la data di rinvio, dandone comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.

ART. 8

Diario delle prove orali e tecniche

1. La comunicazione del diario delle prove successive alle prove scritte avviene secondo le modalità indicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 aprile 2004. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.
2. La comunicazione del diario delle prove può avvenire anche a mezzo di raccomandata ovvero attraverso analoghe modalità.
3. Tutte le comunicazioni – sia a mezzo di affissione o pubblicazione, sia a mezzo di raccomandata o modalità simili – assumono valore di notifica a tutti gli effetti. Le comunicazioni orali fornite ai candidati durante lo svolgimento delle prove assumono valore di notifica a tutti gli effetti, anche con riferimento alla convocazione dei candidati a prove successive.

ART. 9

Convocazione dei candidati alle prove

1. Per tutte le prove, la convocazione dei candidati segue l'ordine alfabetico dei cognomi, salva la possibilità per la Commissione esaminatrice di procedere all'estrazione della lettera durante lo svolgimento delle prove scritte per la convocazione dei candidati ammessi alle prove orali e tecniche.

ART. 10

Notifica dei risultati delle prove

1. La notifica ai candidati dei risultati di ciascuna delle prove avviene secondo le modalità indicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 aprile 2004.

2. Le modalità di notifica dei risultati delle prove possono essere comunicate in forma orale durante lo svolgimento delle stesse. Le comunicazioni orali fornite ai candidati durante lo svolgimento delle prove assumono valore di notifica a tutti gli effetti.

ART. 11

Prove scritte

1. Le prove scritte sono:
 - a) tema di diritto amministrativo;
 - b) tema di diritto costituzionale;
 - c) tema di diritto comunitario oppure, a scelta del candidato, politica economica;
 - d) tema di storia italiana ed europea dal 1848 ad oggi, anche con riferimento ai principali avvenimenti del processo di integrazione europea;
 - e) lingua inglese oppure, a scelta del candidato, lingua francese: abstract - nella lingua straniera prescelta - di un testo in lingua senza uso di vocabolario e/o dizionario.
2. Per lo svolgimento delle prove di cui alle lettere a), b), c) e d), il candidato avrà a disposizione 6 ore; per lo svolgimento della prova di cui alla lettera e), il candidato avrà a disposizione 3 ore.
3. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati non potranno introdurre nella sala di esame codici, testi, tavole o appunti di alcun tipo, né apparecchi o supporti elettronici di qualsiasi specie, ad eccezione di quelli esplicitamente stabiliti dalla Commissione. La Commissione esaminatrice può eventualmente disporre che alcuni testi possano essere consultati esclusivamente tra quelli messi a disposizione per tutti i candidati su apposite postazioni. Non è consentito ai candidati, durante le prove, di comunicare, in qualunque modo, tra loro. L'inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione per lo svolgimento della prova, comporterà l'immediata esclusione dal concorso.
4. A ciascuna delle prove scritte è attribuito un punteggio massimo di 20 punti. Le prove scritte si intendono superate se il candidato riporta in esse un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti e un punteggio non inferiore a 12 punti in ciascuna singola prova.

ART. 12

Prove orali e tecniche

1. I candidati che hanno superato le prove scritte sono chiamati a sostenere le seguenti prove orali e tecniche:
 - a) diritto costituzionale;
 - b) diritto parlamentare;
 - c) diritto amministrativo;

- d) diritto comunitario;
 - e) politica economica;
 - f) diritto civile e commerciale;
 - g) storia italiana ed europea dal 1848 ad oggi, anche con riferimento ai principali avvenimenti del processo di integrazione europea;
 - h) storia delle dottrine politiche;
 - i) lettura e traduzione di un breve testo scritto nella lingua prescelta per la prova scritta di cui all'art. 3, comma 6, lettera b), che costituisce la base per successive domande e per una conversazione in lingua;
 - l) utilizzo del *personal computer* per l'elaborazione e lo scambio di documenti, nonché ricerca di informazioni, con particolare riguardo per le banche dati accessibili via *Internet*, presso i principali siti di rilievo per il lavoro parlamentare.
2. A ciascuna delle prove orali e tecniche è attribuito un punteggio massimo di 10 punti.
 3. Tali prove si intendono superate se il candidato riporta in esse un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti e non meno di 6 punti in ciascuna prova.
 4. I candidati che ne abbiano fatta espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, sono sottoposti ad una o più prove facoltative di lingua straniera, da scegliere tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo.
 5. Ciascuna prova orale facoltativa di lingua è valutata per non più di 2 punti e consiste nella lettura e traduzione di un breve testo scritto che costituisce la base per successive domande e per una conversazione.

ART. 13

Graduatoria finale

1. Il punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato è determinato dalla somma dei punteggi riportati nelle prove scritte, orali (ivi comprese quelle facoltative) e tecniche.
2. Nella formazione della graduatoria sono applicate, a parità di punteggio, le disposizioni del Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica. A tal fine, i candidati ammessi alle prove orali e tecniche devono presentare i documenti comprovanti il possesso di titoli che diano luogo alla preferenza a parità di punteggio. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la spedizione della domanda di partecipazione al concorso. La documentazione comprovante il possesso degli stessi titoli deve essere presentata, a pena di decadenza, da parte di ciascun candidato, entro il giorno in cui si sostengono le prove orali e tecniche, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del presente bando.
3. Ai fini della riserva di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando, i candidati ammessi alle prove orali e tecniche devono presentare, a pena di decadenza, idonea dichiarazione autografa ed in originale entro il giorno in cui si sostengono le prove orali e tecniche.

ART. 14*Accertamenti sanitari*

1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono sottoposti a visita medica da parte di sanitari di fiducia dell'Amministrazione del Senato della Repubblica al fine di accertare l'idoneità fisica all'impiego in relazione alle specifiche mansioni richieste.

ART. 15*Assunzione dei vincitori*

1. I vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine che viene loro comunicato, i documenti attestanti il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione che vengono loro indicati dall'Amministrazione del Senato della Repubblica, secondo la normativa vigente.
2. Qualora risultino condanne o procedimenti penali pendenti, il Presidente del Senato della Repubblica, acquisita la relativa documentazione, valuta se vi sia compatibilità con lo svolgimento di attività al servizio dell'Istituto parlamentare.
3. I vincitori sono immessi nel ruolo del personale del Senato, nell'ambito della carriera dei Consiglieri parlamentari.
4. I vincitori sono sottoposti a un periodo di esperimento, ai sensi dell'articolo 15 del T.U., della durata di un anno e sono confermati in ruolo se hanno superato favorevolmente l'esperimento stesso. Durante il periodo di esperimento hanno gli stessi doveri del personale di ruolo e godono dello stesso trattamento economico iniziale. In caso di conferma in ruolo il periodo di esperimento è valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.

ART. 16*Ricorsi*

1. Avverso gli atti della procedura di concorso è proponibile ricorso – per soli motivi di legittimità, ai sensi dell'articolo 18 del Reg. conc. – alla Commissione contenziosa del Senato della Repubblica, entro 30 giorni dalla comunicazione, anche a mezzo di affissione, dei diversi provvedimenti.

ART. 17*Accesso agli atti del concorso*

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di concorso - ai sensi dell'articolo 16 del Reg. conc. - se vi abbiano concreto interesse per la tutela di situazioni giuridiche direttamente rilevanti, inviando la relativa richiesta alla Segreteria della Commissione esaminatrice.
2. L'esercizio del diritto di accesso può essere differito al termine della procedura di concorso per esigenze di ordine e speditezza della procedura stessa.

ART. 18

Dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e conservati presso il Servizio del Personale del Senato della Repubblica, ai soli fini della gestione della procedura di concorso. I medesimi dati possono essere, altresì, comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della procedura di concorso. Il conferimento di tali dati è da considerarsi obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

ART. 19

Informazioni

1. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati possono consultare il sito *Internet* del Senato della Repubblica (<http://www.senato.it/info/concorsi/indice.htm>) o telefonare ai numeri 06/67065107-8 (dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15 alle ore 17, nei giorni feriali escluso il sabato).

Roma, 19 gennaio 2004

Il Presidente: PERA

Il Segretario Generale: MALASCHINI